

DOCUMENTAZIONE DI CANTIERE

*elenco indicativo della documentazione che deve essere presente in un
generico cantiere edile*

1. PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

art.12 D.L.vo 494/96

Il piano contiene l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, nonché la stima dei relativi costi.

2. DOCUMENTO (RELAZIONE) DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

art.4 D.L.vo 626/94

Il documento di valutazione dei rischi deve contenere i criteri adottati per la valutazione, l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate, le attrezzature di protezione utilizzate ed il programma di attuazione delle misure. Tale documento, custodito presso l'azienda ovvero l'unità produttiva, deve essere a disposizione dei soggetti aziendali preposti alla prevenzione, del rappresentante dei lavoratori e dell'organo di vigilanza.

Il piano di sicurezza e di coordinamento non sostituisce il 'documento' aziendale ma ne costituisce adempimento in cantiere (art.9 comma 2 - D.L.vo 494/96).

3. RAPPORTO DI VALUTAZIONE DEL RUMORE (ED EVENTUALE REGISTRO DEGLI ESPOSTI A $L_{ep,d} > 90$ dBA OVVERO A PICCIII > 140 dB)

art.40 D.L.vo 277/91 art.16 D.L.vo 494/96

Il rapporto di valutazione permette di avere il quadro dell'esposizione al rumore di ciascun lavoratore e delle aree di lavoro a rischio, nonché gli interventi di prevenzione e protezione, collettiva e individuale, che l'azienda deve adottare.

Tale documento, custodito presso l'azienda, deve essere a disposizione dei soggetti preposti alla prevenzione e dell'organo di vigilanza.

Il valore $L_{ep,d}$ può essere calcolato in fase preventiva facendo riferimento ai tempi di esposizione e ai livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla commissione prevenzione infortuni. In campo edile, è considerato come autorevole il metodo di valutazione a suo tempo proposto dal CPT di Torino.

Nel caso di lavoratori adibiti a lavorazioni e compiti che comportano una variazione notevole dell'esposizione quotidiana al rumore da una giornata all'altra, può essere fatto riferimento, ai fini dell'applicazione della vigente normativa, al valore dell'esposizione settimanale ($L_{ep,w}$) relativa alla settimana di presumibile maggiore esposizione nello

specifico cantiere.

4. REGISTRO DEI LAVORATORI ESPOSTI AL RISCHIO PIOMBO

art.21 D.L.vo 277/91

Qualora dalla valutazione dei rischi risulti la presenza di piombo (es.: nelle vernici con pigmenti al piombo, nelle saldature con leghe stagno - piombo, ecc.) deve essere determinato il tenore di piombo nell'aria dell'ambiente di lavoro e nel sangue dei lavoratori esposti. I risultati dell'esposizione dei lavoratori al rischio devono essere riportati su apposito registro.

5. REGISTRO DEI LAVORATORI ESPOSTI AL RISCHIO AMIANTO

art.35 D.L.vo 277/91

Qualora dalla valutazione dei rischi risulti polvere contenente amianto (ad es., nelle lavorazioni su pannelli e tubi di cemento amianto, lastre di eternit, ecc.) devono essere determinati e valutati l'inquinamento ambientale e l'esposizione personale dei lavoratori. I risultati dell'esposizione dei lavoratori al rischio devono essere riportati su apposito registro.

6. PIANO DI LAVORO BONIFICA AMIANTO

artt. 24 e 34 D.L.vo 277/91

Per le opere di demolizione o rimozione con amianto, la ditta deve predisporre un piano di cautele da inviare preventivamente alla ASL dove si effettua il lavoro. Ciascun lavoratore ha diritto di accesso a tale documentazione.

7. SCHEDE DATI DI SICUREZZA DEI PRODOTTI CHIMICI PERICOLOSI

artt.10 e 11 D.M. 28.1.92

Il produttore è tenuto a fornire le schede dei dati di sicurezza dei prodotti chimici pericolosi al datore di lavoro, all'atto della prima fornitura.

Dette schede, a 16 punti, forniscono le necessarie informazioni per l'impiego, lo stoccaggio, l'eliminazione dei rifiuti e per l'adozione delle misure di tutela dei lavoratori.

8. DOCUMENTAZIONE SANITARIA RELATIVA AGLI ACCERTAMENTI PREVENTIVI E PERIODICI

art. 17 D.L.vo 626/94

Per ogni lavoratore sottoposto ad accertamenti sanitari preventivi e periodici il medico competente deve redigere una cartella sanitaria e di rischio individuale da conservare in azienda con tutela del segreto professionale.

9. DOCUMENTO DI NOTIFICA PRELIMINARE

art.11 D.L.vo 494/96

Il documento di notifica preliminare deve essere trasmesso all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori, essere affisso in modo visibile in cantiere e custodito a disposizione dell'organo di vigilanza.

10. PROGRAMMA DI MONTAGGIO STRUTTURE PREFABBRICATE

Circolare Minlav. n.13 del 20.1.82, art. 22, parte terza

Prima dell'inizio dell'opera, il fornitore dei prefabbricati e la ditta di montaggio devono mettere a disposizione dei responsabili del lavoro, dei lavoratori e degli organi di controllo un piano di lavoro, che descriva chiaramente le modalità delle operazioni di montaggio e la loro successione, con le procedure di sicurezza da adottare, sottoscritto dalle parti.

11. PIANO ANTINFORTUNISTICO PER STRUTTURE IN C.A. CON TECNOLOGIA A TUNNEL

Circolare Minlav. n.15 del 19.3.80

Prima dell'inizio dell'opera l'impresa deve predisporre un programma con la successione delle fasi di lavoro e con dettagliata descrizione delle misure di sicurezza adottate. Il programma deve essere firmato dall'imprenditore e dal dipendente direttore dei lavori e deve essere portato a conoscenza dei lavoratori. Il piano deve essere tenuto in cantiere ed a disposizione degli organi di vigilanza.

12. REGISTRO DEGLI INFORTUNI

art. 403 DPR 547/55

Circolare Minlav. n. 547 del 3.2.59 - D. Minlav 10.08.84 art.4 D.L.vi 626+242 integrati

Il registro deve riportare cronologicamente tutti gli infortuni occorsi ai lavoratori dipendenti che comportino un'assenza dal lavoro di almeno 1 giorno. Tale registro, vidimato dall'Azienda ASL competente per territorio, deve essere tenuto sul luogo di lavoro a disposizione dell'organo di vigilanza.

13. DENUNCIA MODELLO 'A' - PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE

artt. 39 e 40 DPR 547/55 - D.L. 519/93

Ricorre l'obbligo di denuncia delle strutture metalliche degli edifici e delle opere provvisorie situate all'aperto solo quando di notevoli dimensioni. La norma CEI 81-1 permette di stabilire se la struttura è autoprotetta oppure se necessita di impianto di protezione. La denuncia dell'impianto di protezione deve essere presentata, dal datore di

lavoro, all'ISPESL competente per territorio, in duplice copia, entro 30 gg. dall'inizio dell'attività, opportunamente compilata insieme alla relativa domanda di omologazione e al prospetto con gli elementi tariffari per la determinazione delle competenze ISPESL. Dal 16.6.1994 l'ISPESL esercita attività omologativa per i nuovi impianti, mentre l'Azienda ASL - Sezione Impiantistica provvede alle verifiche periodiche.

14. DENUNCIA MODELLO 'B' - IMPIANTO DI MESSA A TERRA

art. 328 DPR 547/55 - D.L. 519/93

La denuncia dell'impianto di messa a terra deve essere presentata all'ISPESL competente per territorio, in duplice copia, entro 30 gg. dalla data d'inizio dell'attività, opportunamente compilata insieme alla relativa domanda di omologazione e al prospetto con gli elementi tariffari per la determinazione delle competenze ISPESL. Dal 16.6.94 l'ISPESL esercita attività di omologazione per i nuovi impianti, mentre l'Azienda ASL - Sezione Impiantistica - provvede alle verifiche periodiche.

15. DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ELETTRICO

artt. 9 e 12 L. 46/90

L'installatore abilitato dovrà rilasciare il certificato di conformità, come da modello indicato sul D.M. 20.2.92 e una relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati per la realizzazione dell'impianto elettrico e/o dell'impianto a protezione delle scariche atmosferiche. La legge 46/90 non prevede l'obbligo del progetto dell'impianto elettrico del cantiere che in sostanza viene però recuperato all'interno del piano generale di sicurezza di cui all'art. 13 comma 1, lettere d), f) e g) del D.L.vo 494.

16. SEGNALAZIONE ALL'ENTE EROGATORE DI ENERGIA ELETTRICA

art.11 DPR 164/56

Prima di iniziare lavori a distanza inferiore a 5 metri dalle linee elettriche aeree, occorre richiedere un sopralluogo all'ente erogatore dell'energia elettrica (ENEL, Municipalizzate, ecc.) al fine di concordare gli interventi necessari per la protezione contro i contatti accidentali.

17. LIBRETTO DEL PONTEGGIO

artt. 30 e 31 DPR 164/56

Chi impiega ponteggi metallici deve avere il libretto comprendente: copia conforme dell'autorizzazione del Ministero del Lavoro, rilasciata al fabbricante e relazione tecnica completa di calcolo del ponteggio secondo varie condizioni d'impiego; istruzioni per le prove di carico; istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio; schemi - tipo del ponteggio con l'indicazione dei massimi ammessi di sovraccarico, di altezza dei ponteggi e di larghezza degli impalcati per i quali non sussiste l'obbligo del calcolo per ogni singola applicazione

18. PROGETTO DEL PONTEGGIO

art. 32 DPR 164/56

I ponteggi metallici di altezza superiore a 20 metri e le altre opere provvisorie costituite da elementi metallici o di notevole importanza e complessità in rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi devono essere eretti in base ad un progetto comprendente: calcolo eseguito secondo le istruzioni approvate nell'autorizzazione ministeriale e disegno esecutivo. Detto progetto, firmato da un ingegnere o architetto, e copia dell'autorizzazione ministeriale rilasciata al fabbricante devono essere tenuti in azienda ed esibiti all'organo di vigilanza.

19. DISEGNO ESECUTIVO DEL PONTEGGIO

art. 33 DPR 164/56

Per ponteggi realizzati secondo lo schema-tipo ed inferiori a 20 metri è sufficiente un disegno esecutivo a firma del responsabile del cantiere.

20. LIBRETTO PONTEGGIO A PIANO DI SERVIZIO AUTOSOLLEVANTE

art. 30 e seg. DPR 164/56, Circolare Minlav. n. 39/80 del 15.5.80

Per poter essere utilizzato questo tipo di ponteggio deve essere stato autorizzato dal Ministero del Lavoro e deve essere dotato di libretto completo di istruzioni di montaggio, uso, sicurezza, manutenzione.

21. LIBRETTI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO

art. 179 e 194 DPR 547/55, art. 8 D.M.12.9.59

Gli apparecchi di sollevamento con portata maggiore di 200 kg. (gru, paranchi a bandiera, elevatori a cavalletto, ecc.), devono essere provvisti di libretto con omologazione di sicurezza (ISPESL ex ENPI), comprensivo di verifiche trimestrali delle funi e catene ed eventuali verbali di verifica periodica. Sono assoggettate all'obbligo del libretto di omologazione anche le scale aeree ad inclinazione variabile, i ponti sviluppabili su carro e i ponti sospesi muniti di argano.

22. DENUNCIA ALL'ISPESL DI AVVENUTA INSTALLAZIONE PER APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO

art. 11 DPR 459/96

Secondo la 'Direttiva macchine' recepita con tale DPR, per i ponti sviluppabili su carro, le scale aeree ad inclinazione variabile, i ponti sospesi muniti di argano ed altri apparecchi di sollevamento, con portata superiore a 200 kg, deve essere effettuata la denuncia di avvenuta installazione all'ISPESL competente per territorio.

23. RICHIESTA DI VERIFICA PER APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO ALL'ENTE DI CONTROLLO

art.194 DPR 547/55, art.16 D.M.2.9.59

La verifica periodica degli apparecchi di sollevamento con portata superiore a 200 kg è annuale. Per particolari motivi può essere richiesta dalla ditta una verifica straordinaria. Inoltre deve essere comunicato all'Azienda ASL, Sezione Impiantistico - antinfortunistica (ove strutturata con tale nome) ogni trasferimento, vendita o demolizione degli apparecchi di sollevamento. La stessa procedura deve essere applicata anche alle scale aeree ad inclinazione variabile, ai ponti sviluppabili su carro e ai ponti sospesi muniti di argano.

24. VERIFICA GRU A TORRE SMONTATA A TERRA

art. 194 DPR 547/55

Circolare Regione Emilia n. 507 del 16.12.86

La ditta dovrà richiedere tempestivamente alla USL, Sezione impiantistico-antinfortunistica, competente per territorio la verifica della gru prima del montaggio.

25. ESAME TECNICO SUPPLEMENTARE DI UNA GRU A TORRE

Circolare Regione Emilia prot. n. 32760/MED del 17.7.95

L'esame tecnico supplementare da parte di un tecnico abilitato può essere richiesto dal funzionario dell'Azienda ASL Sezione Impiantistico-antinfortunistica in sede di verifica, tenendo conto dello stato di manutenzione, delle modalità d'uso e dell'ambiente di utilizzo, ecc. Tale dichiarazione dovrà essere redatta sulla base di uno schema guida di riferimento, elaborato dal Gruppo Regionale per gli apparecchi di sollevamento.

26. ORDINE DI SERVIZIO INTERNO PER L'INTERFERENZA TRA GRU A TORRE

art 169 DPR 547/55 Circolare Minlav n. 22856/PRl del 12.11.84

Si dovrà predisporre un ordine di servizio, secondo anche quanto stabilito dalla Circolare del Ministero del Lavoro, inerente le modalità di manovra nella zona d'interferenza tra le gru a torre, l'assegnazione del diritto di precedenza e l'obbligo di idonee segnalazioni, con l'individuazione di un responsabile del coordinamento delle gru.

27. VERIFICA DI GRU A TORRE CON ALMENO 10 ANNI DI VITA

Circolare Regione Emilia. prot. n.10841/PREV del 26.3.93

Si ritiene che debba essere richiesta in occasione delle verifiche delle gru con almeno 10 anni di vita, una dichiarazione relativa ai controlli periodici di cui alle Norme CNR-UNI 10011/85 punto I 1.3. Tale dichiarazione, contenente la relazione tecnica firmata da un tecnico qualificato ed abilitato, dovrà essere redatta in conformità al modello predisposto dal Gruppo Regionale per gli apparecchi di sollevamento.

28. DOCUMENTAZIONE DEGLI ELEVATORI A CAVALLETTO

Circolare Minlav del 31.7.81 punti n.12-14

La ditta dovrà conservare in cantiere il libretto con istruzioni di uso e manutenzione, nonché l'autorizzazione del costruttore riferita alle indicazioni della Circolare Minlav del 31.7.81 prot. n. 22131/AV-6. Per gli elevatori a cavalletto di portata superiore a 200 kg. è sempre necessaria l'omologazione di sicurezza (ISPESL ex ENPI).

29. DICHIARAZIONE DI STABILITÀ AL RIBALTAMENTO DELLA BETONIERA

Circolare Minlav n.103 dell'7.11.80

La dichiarazione di stabilità al ribaltamento, per gli impianti di betonaggio (betoniera a bicchiere ad inversione di marcia) deve essere redatta in conformità al Mod. A di cui al punto n. 11 dell'allegato A della Circ. Min. e deve essere fornita dal costruttore insieme al libretto con le istruzioni d'uso.

30. LIBRETTO MATRICOLARE APPARECCHI A PRESSIONE

art. 4 punto n.13-RD 824/27

In base ad alcune caratteristiche (pressione di progetto e capacità) i recipienti in pressione possono essere soggetti a diversi adempimenti di legge. Nel caso di apparecchi a pressione con capacità superiore a 25 l. nel cantiere dovrà essere presente il libretto matricolare (ISPESL ex ANCC) contenente i dati dell'apparecchio.

31. DOCUMENTAZIONE D'USO ATTREZZATURE DEL CANTIERE E MARCATURA CE

art. 2 DPR 459/94

Le macchine (dopo l'entrata in vigore della Direttiva Macchine) devono essere accompagnate dalla documentazione d'uso e dalla marcatura 'CE' che il fabbricante ha l'obbligo di predisporre.

32. VERBALI VERIFICHE E CONTROLLI

art. 399 DPR 547/55

I verbali redatti su fogli o libretti, dei risultati delle verifiche e dei controlli, devono essere tenuti sul luogo dove questi sono stati eseguiti e devono essere esibiti a richiesta dell'organo di vigilanza.

33. IDROESTRATTORI

art. 131 DPR 547/55

Gli idroestrattori a forza centrifuga debbono essere sottoposti a verifica almeno una volta all'anno per accertarne lo stato di conservazione e di funzionamento, quando il diametro esterno del paniere sia superiore a 50 centimetri.

34. DEPOSITO DEGLI OLI

Art. 2. DM n. 392 16/05/1996

1. Gli impianti di stoccaggio presso i detentori di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 95/1992 degli oli usati e degli eventuali filtri usati devono essere dotati di recipienti con adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità degli oli usati contenuti.
2. I recipienti di cui al comma 1 devono inoltre essere provvisti di:
 - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento svuotamento;
 - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
 - apposita etichettatura che ne identifichi il contenuto.

35. COMUNICAZIONE DI ATTIVITÀ AD INQUINAMENTO POCO SIGNIFICATIVO ALLA REGIONE PER SILOS PER MATERIALI DA COSTRUZIONE

Art. 2. DPR 25/7/1991

Le attività di cui all'allegato 1 sono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, attività ad inquinamento atmosferico poco significativo ed il loro esercizio non richiede autorizzazione.

36. SMALTIMENTO BATTERIE, OLIO ESAUSTO ROTTAMI FERROSI E MATERIALE DI RISULTA DA DEMOLIZIONE E SCARICO

Art. 12 D.L.vo 22/97

I soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall'Ufficio del registro, su cui devono annotare, con cadenza almeno settimanale, le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto.

37. GRUPPI ELETTOGENI

Attività 64, DM 16/02/82

Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici di potenza complessiva superiore a 25 kW

Per potenze maggiori verificare se necessita denuncia all'UTIF

38. CARTELLONISTICA E SEGNALETICA DI CANTIERE

Circ. Min LL.PP. 1729/UL 01.06.96 D.L.vo 493/96

Cartello d'identificazione del cantiere conforme alla Circolare Ministero LL.PP. N° 1729/UL 01.06.1990

Segnaletica di sicurezza e salute sul luogo di lavoro

39. ALTRA DOCUMENTAZIONE DA TENERE IN CANTIERE E/O IN UFFICIO (elenco indicativo)

- Copia eventuali deleghe statutarie in materia di sicurezza sul lavoro
- Comunicazione inizio lavori all'amministrazione comunale
- Copia della concessione edilizia completa di elaborati grafici di progetto
- Libro matricola e Mansionario aziendale
- Libro INAIL delle presenze mensili
- Libretti di lavoro
- Contratti d'appalto e subappalto
- Copia iscrizione alla camera di commercio
- Denuncia nuovo lavoro all'INAIL